

Ing. Avio Ferraresi

Dirigente Ingegnere - Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro - Ausl Reggio Emilia

**ADEGUAMENTO DEI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI
LE LINEE GUIDA DELL'ISPESL
(estratto)**

Il D.Lgs. 359/99, di trasposizione della Direttiva 95/63/CE, ha stabilito una serie di obblighi a carico del datore di lavoro tra i quali quello di adeguare talune attrezzature di lavoro, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998, a specifici requisiti supplementari di sicurezza. In particolare, il punto 1.3 dell'allegato XV viene indicata la necessità di limitare i rischi derivanti dal ribaltamento delle attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo, mediante l'adozione di particolari misure.

Purtroppo, le norme che regolamentano la produzione sono diverse dalle norme a cui sono soggetti i datori di lavoro; succede, pertanto, che un trattore, anche se è stato acquistato di recente, possa presentare carenze che devono essere eliminate per non violare le norme di prevenzione degli infortuni. Una verifica sulla corretta rispondenza alle norme deve, pertanto, essere effettuata anche sui trattori di recente acquisizione ed anche su quelli nuovi.

Allo stato delle conoscenze attuali, per i trattori agricoli o forestali i principali sistemi di prevenzione a fronte del pericolo di ribaltamento sono essenzialmente rappresentati da sistemi di prevenzione di tipo passivo, cioè finalizzati ad evitare che il verificarsi dell'evento pericoloso comporti conseguenze per l'incolumità del lavoratore o a ridurre comunque l'entità di tali conseguenze.

I sistemi di protezione passiva generalmente adottati nel caso dei trattori si basano sul principio di mantenere l'operatore all'interno di un "volume di sicurezza" o "zona libera". In tal modo il rischio per l'operatore di restare schiacciato tra le parti costituenti il trattore ed il suolo può essere ragionevolmente escluso.

Per conseguire questo risultato, pertanto, occorre che il trattore sia equipaggiato con:

- 1) un **dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore**, avente essenzialmente lo scopo di garantire un volume di sicurezza destinato a contenere l'operatore (telaio a due o a quattro montanti o cabina);
- 2) un **dispositivo che**, indipendentemente dalle condizioni operative del trattore, **trattiene l'operatore al posto di guida** (cintura di sicurezza).

Per quel che riguarda l'applicazione del **dispositivo di protezione** in caso di capovolgimento, il problema riguarda una parte rilevante del parco macchine attualmente in esercizio. Infatti, l'obbligo di installare i telai di sicurezza – oltre che previsto dalle norme che risalgono al 1955 ed esplicitamente richiamato dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale con la pubblicazione di una serie di circolari sull'argomento – risulta essere stato diffusamente disatteso.

Una possibile causa è rappresentata dalla mancata disponibilità di precisi indirizzi tecnico-costruttivi, almeno per alcune tipologie di macchine.

Allo scopo di fornire informazioni tecniche sulle modalità di adeguamento, l'Ispesl, in collaborazione con un Gruppo di Lavoro composto da rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria, ha predisposto una LINEA GUIDA specifica.

Questo documento prende in considerazione le varie tipologie di macchine: trattori standard, trattori per vigneti e frutteti, trattori cingolati; suddividendoli per caratteristiche di massa, sono state predisposte 44 schede tecniche nelle quali sono riportate tutte le misure per la realizzazione del telaio, sia nella soluzione con tubo piegato che con componenti saldati, telai a due montanti e/o a quattro montanti, lo spessore e le caratteristiche dei materiali da utilizzare.

Per il fissaggio del telaio al trattore sono, poi, stati previsti diversi tipi di attacchi; anche per la realizzazione di questi componenti sono fornite le misure e le caratteristiche dei suoi elementi costituenti, compreso il tipo ed il numero delle viti per il loro fissaggio diretto al trattore.

Per il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, il datore di lavoro deve conservare nella carta di circolazione:

- **la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore del telaio che lo stesso è corretto per quel tipo di trattore;**
- **la dichiarazione dell'installatore che lo stesso è stato installato correttamente.**

Per quel che riguarda il **sistema di ritenzione dell'operatore sul posto di guida** (cinture di sicurezza), nel novembre del 2005 sono state pubblicate LINEE GUIDA specifiche che, analogamente alle Linee Guida per la realizzazione del telaio di protezione, sono state realizzate dall'IspeSl con la collaborazione del già citato Gruppo di Lavoro.

In questo documento vengono specificate le cinture di sicurezza idonee per l'applicazione sui trattori agricoli e forestali sia a ruote, del tipo standard che a carreggiata stretta, sia a cingoli.

Per l'applicazione di questo dispositivo di sicurezza bisogna, però, verificare se il sedile, fisso o mobile che sia, è predisposto con i punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza.

Se questi punti di ancoraggio ci sono, si deve procedere con l'applicazione di idonee cinture di sicurezza.

Nel caso di sedile mobile sprovvisto di punti di ancoraggio delle cinture, si deve sostituire lo stesso con un altro ritenuto idoneo dal costruttore dei sedili ed applicare le cinture di sicurezza.

Nel caso di sedile fisso non predisposto con i punti di ancoraggio, si deve verificare se è possibile fissare le cinture di sicurezza a parti fisse del trattore (escluso il telaio di protezione) oppure sostituire il sedile con altro idoneo come nel caso precedente.

Per i trattori che sono stati adeguati alle norme di sicurezza con l'applicazione del telaio di protezione, si deve procedere come indicato nei casi precedenti con l'importante avvertenza: il sedile che si installa in sostituzione di quello non dotato di punti di ancoraggio deve presentare il piano del sedile, in corrispondenza della regolazione verticale più elevata, tale da garantire il rispetto del volume di sicurezza che si viene a realizzare con il telaio. Se il sedile installato non consente il rispetto di tale volume, è necessario sostituirlo con altro idoneo.

Per il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, il datore di lavoro deve conservare nella carta di circolazione:

- **la dichiarazione rilasciata dal costruttore del sedile di rispondenza dello stesso per quel tipo di trattore;**
- **la dichiarazione dell'installatore che il sedile è stato installato correttamente.**

Si ricorda che i due dispositivi sopra indicati devono essere assolutamente installati ed usati contemporaneamente, non solo per il rispetto delle norme, ma soprattutto per poter svolgere la loro funzione di tutela della salute e sicurezza dell'operatore.

Le Linee Guida per l'adeguamento dei trattori agricoli e forestali sono disponibili nella pagina Linee guida DTS – ISPEL.

http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/linee_guidanew.html